PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 NOVEMBRE 1982 E MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL DISAVANZO DEL SETTORE PREVIDENZIALE

Art. 2

Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente e' aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternita' e' elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile. Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea e' soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere non inferiore, a parita' di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma. Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facolta' di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse.

Versione in vigore dal 2 dicembre 1982, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-novembre/art-2-contributi-per-la-cassa-integrazione-guadagni-e-per-le-indennita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it